

COMUNICATO UFFICIALE N. 14

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 27/28-1-2007

A) A CARICO TESSERATI SQUALIFICATI

BECATTI FABRIZIO (ENGINEERING CUS SIENA) squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente, (4 penalità).

SOSPESI

ANSELMI VINCENZO (SIGEL GELATI MARSALA) sospensione da ogni attività federale fino tutto il 13 Marzo 2007, per aver rivolto, a fine gara, frasi minacciose all'indirizzo degli arbitri, comportamento aggravato da un accenno di intimidazione.

DIFFIDATI

GIACOPINELLI PAOLA (V. PIANA BATTOLLA SP) per aver a fine gara protestato nei confronti degli arbitri per una sanzione disciplinare.

BOLDIRNI CRISTINA – MASELLA VERONICA (PANAFARM ORION NA) perché a fine gara, durante il saluto, rivolgevano offese alla coppia arbitrale (3 penalità).

MALTESE BRUNO GIUSEPPE (SIGEL GELATI MARSALA) per aver rivolto frasi irrispettose all'indirizzo del 2°arbitro a fine gara.

DI MARIA LAURA (SIGEL GELATI MARSALA) per aver rivolto frasi irrispettose all'indirizzo degli arbitri a fine gara, (3 penalità).

ANSALONI FRANCESCA (EMEC MONTALE MO) per aver assunto un comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri a fine gara, (3 penalità).

AMMONITI

BERRETTI CHAIRA (V. PIANA BATTOLLA SP)

CAMERLENGO MAURO (CAFFE'MONET BN) proteste durante la gara.

CAMPISI FRANCESCO (SIGEL GELATI MARSALA)

B) A CARICO SODALIZI

PALL.CUTRO KR – Multa di € 105,00 per aver alcuni sostenitori al seguito rivolto ripetute offese all'indirizzo del 1°arbitro durante la gara, recidiva.

ATA DOMONET TRENTO – Multa di € 60,00 per assenza servizio asciugatura.

PEMA CORPLAST CORRIDONIA – Multa di € 135,00 per aver alcuni sostenitori della squadra locale proferito ripetute offese all'indirizzo degli arbitri a fine gara, recidiva.

TORRIONE RAVENNA – Richiamo per assenza servizio asciugatura.

SIGEL GELATI MARSALA – Multa di € 40,00 per inadeguato servizio asciugatura, recidiva; ulteriore multa di € 510,00 per aver il pubblico locale, per tutta la durata della gara, proferito reiterate offese all'indirizzo degli arbitri, nonché per essersi, un gruppo di tifosi, avvicinati al seggiolone sbattendo le mani sui pannelli delle transenne con chiaro

intento minaccioso nei confronti degli stessi; altresì per aver, a fine gara, invaso il campo ed aver tentato di aggredire i direttori di gara, prontamente bloccati dal dirigente addetto agli arbitri; ulteriore multa di € 80,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente.

EMEC MONTALE MO – Multa di € 40,00 per irregolarità delle linee del terreno di gioco, recidiva.

VOLLEY FIRENZE – Multa di € 115,00 per aver il pubblico al seguito, per tutta la durata dell'incontro, rivolto frasi offensive all'indirizzo della coppia arbitrale, recidiva.

**C) RECLAMI - OMOLOGHE
GARA AST LATINA – ALFIERI SIGMA CAGLIARI DEL 20/1/2007**

Il GUF espletato il disposto supplemento di istruttoria a seguito di quanto lamentato dal sodalizio Pallavolo Alfieri nel corpo del proprio reclamo; esaminati il rapporto e il referto di gara,

osserva

in via pregiudiziale deve rilevarsi l'inammissibilità del reclamo perché proposto senza l'obbligatorio preannuncio al momento del verificarsi dell'evento contestato e senza la sua conferma a fine gara, così come espressamente stabilito dall'art. 67 del Regolamento Giurisdizionale. Tali omissioni risultano inequivocabilmente ad un attento esame del referto di gara e sono peraltro confermate anche dal sodalizio reclamante. A riprova di tale ultima circostanza assume rilievo il comportamento della capitana della società reclamante la quale solo a fine gara, come evidenziato nel reclamo, ebbe a formalizzarne il preannuncio. Ribadito quindi il valore assorbente della rilevata pregiudiziale di inammissibilità, solo per completezza di indagine questo Ufficio deve confermare il referto di gara non potendolo contestare nel merito stante il disposto di cui all'art. 37 comma 8 del Regolamento Gare. Anche se l'esame degli atti ufficiali di gara hanno confermato che il referto ha subito improvvise correzioni da parte del 1° arbitro al termine dell'incontro, non è emerso il momento in cui si è verificata la lamentata irregolarità. Per i suesposti motivi

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Pallavolo Alfieri in quanto inammissibile con conseguenziale incameramento della tassa reclamo;
- di omologare l'incontro con il risultato conseguito sul campo;
- di trasmettere gli atti alla Commissione Arbitri Nazionale ai fini della valutazione del comportamento dei direttori di gara.

Affisso in Roma il 1° febbraio 2007

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**